



CESSIONE “BONUS COVID-19”: OK PER CREDITO NEGOZI / CANONI DI LOCAZIONE

Riferimenti normativi

- **Art. 65, DL n. 18/2020**
- **Artt. 28 e 122, DL n. 34/2020**
- **Provvedimento Agenzia Entrate 1.7.2020**
- **Comunicato stampa Agenzia Entrate 1.7.2020**
- **Informativa SEAC 11.6.2020, n. 174**

Il c.d. “Decreto Rilancio” ha previsto che i beneficiari dei crediti d’imposta riconosciuti per fronteggiare l’emergenza COVID-19 possano scegliere, in luogo dell’utilizzo diretto, per la cessione dei predetti crediti.

Recentemente, con uno specifico Provvedimento, l’Agenzia delle Entrate ha:

- ⇒ approvato il modello (con le relative istruzioni) utilizzabile per comunicare dal 13.7.2020 al 31.12.2021 la cessione del c.d. “Bonus negozi e botteghe” e del c.d. “Bonus canoni locazione immobili”;
- ⇒ fornito le modalità attuative in merito alla cessione dei predetti crediti d’imposta.

Con successivi Provvedimenti saranno stabilite le modalità di comunicazione della cessione crediti d’imposta che seguono:

- adeguamento ambienti di lavoro;
- sanificazione / acquisto dispositivi di protezione.

Il Provvedimento 1.7.2020, l’Agenzia delle Entrate ha emanato le modalità operative della comunicazione che il beneficiario di uno dei predetti crediti d’imposta deve inviare in caso di cessione dello stesso.

In particolare, la cessione va comunicata mediante l’apposito modello allegato al predetto Provvedimento. Il modello richiede le seguenti informazioni.

La comunicazione in esame va inviata all’Agenzia delle Entrate utilizzando esclusivamente il servizio web reso disponibile nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia. Con un prossimo Provvedimento saranno definite le modalità di invio tramite un intermediario.

In merito all’utilizzo del credito d’imposta, l’Agenzia chiarisce che il cessionario **utilizza il credito** ceduto:

- ⇒ **con le medesime modalità previste per il cedente;**
- ⇒ **anche in compensazione** nel Mod. F24:
 - da presentare esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia (Entratel / Fisconline);
 - a decorrere **dal giorno lavorativo successivo alla comunicazione** della cessione del credito stesso *“previa accettazione da comunicare esclusivamente a*



cura dello stesso cessionario, a pena d'inammissibilità, attraverso le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate".

L'Agenzia delle Entrate, con specifica Risoluzione, dovrà istituire l'apposito **codice tributo** da indicare nel Mod. F24.

Il comma 3 del citato art. 122, dispone che la quota di credito non utilizzata nell'anno non può essere:

- ⇒ richiesta a rimborso / ulteriormente ceduta;
- ⇒ utilizzata oltre l'anno in cui è stata comunicata la cessione del credito stesso.

Estremi di registrazione dei contratti

	Data di registrazione	Serie	Numero e sottonumero	Codice ufficio	Codice identificativo contratto	Tipo	Importo canone annuo
01			/				,00
02			/				,00
03			/				,00
04			/				,00
05			/				,00
06			/				,00
07			/				,00
08			/				,00
09			/				,00
10			/				,00

IL CEDENTE COMUNICA

di aver ceduto il credito sopra indicato ai seguenti soggetti:

	Codice fiscale cessionario	Data di cessione del credito	Ammontare del credito ceduto
01			,00
02			,00
03			,00
04			,00
05			,00
06			,00
07			,00
08			,00
09			,00
10			,00

Totale credito ceduto ,00

IL CEDENTE AUTORIZZA

l'Agenzia delle entrate a rendere visibili ai cessionari e ai loro incaricati del trattamento dei dati le informazioni relative ai propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita e codice fiscale).

La comunicazione della cessione del credito deve essere inviata esclusivamente attraverso l'apposita procedura disponibile nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, a pena d'inammissibilità


RIPRODUZIONE VIETATA